

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

N. 2144/04 REG.DEC.

N. **12052** REG.RIC.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale Quinta Sezione
ha pronunciato la seguente

ANNO 2001

DECISIONE

sul ricorso in appello n. 12052 del 2001 proposto dalla
AZIENDA AGRICOLA DEL LAGO s.r.l., in persona del suo
legale rappresentante, rappresentata e difesa dagli avv.ti Silvano
Bellinzoni ed Alberto Della Fontana ed elettivamente domiciliata
presso lo studio del primo in Roma, Piazzale Clodio n. 13,

contro

il Comune di Saludecio, in persona del Sindaco pro tempore,
rappresentato e difeso dagli avv.ti Patrizia Santoro e Maria De
Cono ed elettivamente domiciliato presso lo studio della prima in
Roma, Via Baiamonti n. 10,

per l'annullamento

della sentenza n. 1116 in data 3 dicembre 2001 pronunciata tra le
parti dal Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia
Romagna, Bologna, Sezione II;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune appellato;

Vista l'ordinanza n. 434 del 29 gennaio 2002, con la quale è stata
respinta la domanda di sospensione della sentenza appellata;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Relatore il cons. Corrado Allegretta;

Uditi alla pubblica udienza del 2 dicembre 2003 gli avv.ti Della Fontana e Santoro;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.

FATTO

Con ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna la società ricorrente ha impugnato l'ordinanza n. 10 del 7 marzo 2001, con cui il Sindaco del Comune di Saludecio, su proposta dell'Agenzia Regionale Prevenzione ed Ambiente, ha disposto il fermo dell'attività produttiva dello stabilimento ivi gestito da essa società, fino alla messa a regime delle modifiche strutturali ed impiantistiche indicate nell'ordinanza.

Ha dedotto censure attinenti alla violazione dell'art. 217 R.D. 27 luglio 1934 n. 1265 e dei principi in materia di ordinanze contingibili ed urgenti, in quanto il Sindaco avrebbe dovuto, anziché ordinare il fermo dello stabilimento, indicare le misure da adottare assegnando alla società un congruo termine per adeguarvisi; nonché alla violazione dell'art. 7 della L. n. 241 del 1990.

Il ricorso è stato respinto con la sentenza in epigrafe, della quale la società ha chiesto l'annullamento con l'appello in esame,

riproponendo sostanzialmente le censure già dedotte in primo grado.

Si è costituito in giudizio il Comune appellato, il quale ha controdedotto, sostenendo la legittimità del provvedimento impugnato. Ha concluso chiedendo la reiezione del ricorso perché infondato; con vittoria di spese ed onorari del doppio grado di giudizio.

All'udienza del 2 dicembre 2003, sentiti i difensori presenti, il Collegio si è riservata la decisione.

DIRITTO

L'appello è infondato.

Non sussiste, invero, la violazione dell'art. 217 R.D. 27 luglio 1934 n. 1265 e dei principi in materia di ordinanze contingibili ed urgenti, lamentata con il primo motivo d'appello.

Non può seguirsi, invero, la ricorrente quando sostiene che, trovando la situazione concreta la sua ordinaria disciplina nella disposizione citata, anziché ordinare il fermo dell'attività produttiva in corso, il Sindaco avrebbe dovuto indicare le misure da adottare per eliminare le esalazioni provenienti dallo stabilimento di cui si tratta, assegnando alla società un congruo termine per adeguarvisi.

L'esistenza di un'apposita disciplina che regoli, in via ordinaria, determinate situazioni non preclude, infatti, l'esercizio del potere di ordinanza contingibile ed urgente - nella specie, quello

previsto dall'art. 50, comma 5, del D.L. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo unico sull'ordinamento degli enti locali) per le ipotesi di emergenze sanitarie e di igiene pubblica, espressamente richiamato nel provvedimento impugnato - quando la necessità di provvedere con efficacia ed immediatezza a tutela del bene pubblico dalla legge indicato sia tanto urgente da non consentire il tempestivo utilizzo dei rimedi ordinari offerti dall'ordinamento.

Nel caso in esame, siffatta necessità emerge dai risultati dell'approfondito accertamento di cui alla nota del 3 marzo 2001, svolto sulle esalazioni dello stabilimento di cui si tratta dall'Agenzia Regionale Prevenzione ed Ambiente pur dopo l'attivazione da parte della società ricorrente delle misure di prevenzione già con precedenti provvedimenti imposte dal Comune appellato e dal competente organo provinciale.

Il primo motivo di gravame va, pertanto, respinto.

Del pari va respinta l'altra censura formulata nell'appello, di violazione dell'art. 7 della L. n. 241 del 1990. Il carattere di somma urgenza che contraddistingue il provvedimento impugnato giustifica, infatti, l'omissione dall'avviso di avvio del procedimento.

Per le considerazioni che precedono, l'appello dev'essere respinto siccome infondato.

Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti spese e competenze del presente grado di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, respinge l'appello in epigrafe.

Compensa tra le parti spese e competenze del presente grado di giudizio.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, nella camera di consiglio del 2 dicembre 2003 con l'intervento dei Signori:

Agostino Elefante - Presidente

Corrado Allegretta - Consigliere rel. est.

Aldo Fera - Consigliere

Francesco D'Ottavi - Consigliere

Marzio Branca - Consigliere

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

F.to Corrado Allegretta

F.to Agostino Elefante

IL SEGRETARIO

f.to Antonietta Fancello

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 15 aprile 2004

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

p. IL DIRIGENTE

F.to Livia Patroni Griffi